**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E COMODATO D’USO**

**Tra**

II DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITÀ DI PISA, di seguito denominato DCCI, C.F. 80003670504 con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti , n 43/44 e sede operativa in Pisa, Via Moruzzi 13, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Direttore pro-tempore Prof.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_\_, il\_\_\_\_\_\_

**E**

l’Ente/Società …………… (nel seguito denominata “Ente”/“Società”) con sede e domicilio fiscale in ……….………, C.F. n ……………………………………..………… rappresentata da\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_ il\_\_\_, quale rappresentante legale, ............................................................................................................................

**PREMESSO**

* che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore di……………………………………………………………………………;
* che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
* che la collaborazione scientifica di cui al presente atto risponde agli interessi sia del DCCI sia dell’Ente/ Società;
* che detta collaborazione risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del DCCI;
* che per la realizzazione di tale collaborazione risulta fondamentale sia garantire la possibilità che l’Ente/ Società ospiti per le attività giudicate di interesse comune personale strutturato (docenti, ricercatori, tecnici-amministrativi) e personale non strutturato (studenti, borsisti, assegnisti, dottorandi) del DCCI, sia garantire che il DCCI permetta l’accesso a personale dell’Ente/ Società;
* che per le stesse finalità di cui al punto precedente è necessario garantire l’uso di specifica strumentazione scientifica, che al momento della sottoscrizione del presente atto è nella disponibilità del DCCI, e che lo stesso si impegna a dare in comodato d’uso gratuito all’Ente/Società alle condizioni specificate nel presente atto, in quanto dotato di spazi adeguati per consentire lo svolgimento delle attività di collaborazione da parte dei soggetti interessati;

**tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 Premesse**

Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Art. 2 Oggetto**

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca (*è necessario fornire un’ampia e dettagliata descrizione della ricerca)*:

* ..........................................................................................................................................................
* ..........................................................................................................................................................
* ..........................................................................................................................................................

Per le attività connesse alla collaborazione scientifica di cui al comma precedente è previsto che l’Ente/ Società ospiti personale strutturato (docenti, ricercatori, tecnici-amministrativi) e non strutturato (titolari di assegno di ricerca, borsa di studio, di contratto di collaborazione, dottorandi, studenti) del DCCI e che il DCCI garantisca l’accesso a personale dell’Ente/Società.

Per le finalità di cui al comma precedente è fatto obbligo ai soggetti individuati al successivo art. 3 come responsabili scientifici del presente accordo di comunicare per scritto l’elenco dei soggetti autorizzati di cui al comma precedente rispettivamente al Direttore del DCCI e al rappresentante legale dell’Ente/Società, indicando, altresì, la durata e lo scopo.

Con il presente accordo viene stabilito, altresì, che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia concesso dal DCCI all’Ente/Società il comodato d’uso gratuito delle apparecchiature e della strumentazione, di cui all’allegato A secondo le condizioni specificate al successivo art 7.

**Art. 3 Referenti**

I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento., il Prof. ………….………...………..……….

- per l’Ente/Società …………………………..……….. il ……………………………….…………...

**Art. 4 Responsabilità, copertura assicurativa ed obblighi in materia di sicurezza**

Il Responsabile di Attività di Ricerca in Laboratorio è individuato, ai sensi del D.M. 363/98, nel Responsabile del laboratorio ospitante, cioè il Responsabile per l’Ente/Società per quanto riguarda le attività svolte presso i laboratori dell’Ente/ Società anche da personale facente riferimento al DCCI ed il Responsabile di Attività di Ricerca in Laboratorio del laboratorio ospitante per quanto riguarda le attività svolte presso il DCCI da personale dell’Ente/Società.

Le Parti provvedono alle coperture assicurative di legge, ognuna per il proprio personale dipendente o comunque altrimenti facente ad esse riferimento come specificato all’art. 2. Il personale è tenuto a uniformarsi ai regolamenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle proprie attività nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, prevenzione e protezione di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Con riferimento alle previsioni di cui al successivo art. 7 il comodatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, utilizzatori e persone appartenenti ad Enti convenzionati che avranno accesso ai locali ove sono collocate le strumentazioni e attrezzature oggetto del presente accordo, tutte le norme di sicurezza vigenti all’interno dei locali. I dipendenti, collaboratori, utilizzatori e persone appartenenti ad Enti convenzionati del comodatario, che avranno accesso ai locali ed alle strumentazioni ed attrezzature in comodato, sono coperti dalle assicurazioni di legge opportunamente stipulate dal comodatario.

Si intende che il personale afferente e gli utilizzatori non afferenti al comodatario sono a conoscenza dei rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature e strumentazioni in comodato usate per l’esecuzione del proprio lavoro, hanno a disposizione i mezzi di prevenzione necessari ed osserveranno tutte le norme antinfortunistiche vigenti. Il comodatario si impegna a disporre, a far osservare ed a controllare che dette norme antinfortunistiche vengano seguite.

Ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.81/08 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”, il comodante attesta che le attrezzature di lavoro, al momento della cessione in uso, risultavano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs.81/08 il comodatario dovrà provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, gli utenti utilizzatori dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il comodatario dovrà provvedere, altresì, ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Le informazioni e le istruzioni d’uso dovranno risultare comprensibili agli utenti interessati ed il comodatario provvederà affinché gli incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, comma 7 del D.Lgs.81/08, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il comodatario adotterà le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura sia riservato agli utenti allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

**Art. 5 Durata**

Il presente accordo ha una durata di \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di sottoscrizione congiunta o di apposizione dell’ultima firma ed è rinnovabile per un ugual periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’accordo.

È facoltà delle Parti di recedere unilateralmente con preavviso di \_\_\_ mesi notificato alla controparte con comunicazione trasmessa via pec, fermo restando quanto previsto al comma 2 di questo articolo.

**Art. 6 Riservatezza**

Le Parti si impegnano ad osservare eventuali vincoli di riservatezza definiti dagli accordi sottoscritti caso per caso per le attività svolte in collaborazione.

**Art. 7 Comodato d’uso e sua durata**

In conformità a quanto previsto al precedente art. 2 il DCCI (comodante) concede all’Ente/Società (comodatario) in comodato d’uso gratuito i beni di cui all’allegato A per le esigenze specifiche del presente accordo, dando atto di non essere a conoscenza di vizi degli stessi.

Il comodato ha una durata di \_\_\_\_\_ dalla data di sottoscrizione del presente accordo, salvo quanto previsto al comma successivo ed all’art. 8, e può essere rinnovato a seguito di accordo scritto tra DCCI e l’Ente/Società.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dall’accordo di comodato con preavviso di tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera comunicazione trasmessa via pec.

L’accordo di comodato d’uso, inoltre, viene meno e deve quindi essere ridefinito nel caso in cui, durante la vigenza dell’accordo, dovesse intercorrere una variazione della ragione sociale o una variazione significativa nella compagine societaria del comodatario.

La restituzione dei beni con le relative spese ad essa connesse rimane a carico del comodatario.

**Art. 8 Obblighi del comodatario**

L’Ente/Società (comodatario) si obbliga a:

* usare i beni per la realizzazione dell’accordo di collaborazione e nel rispetto delle norme di sicurezza, assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni da lui provocati ai beni ricevuti ed ai terzi nell’utilizzo dei beni,
* farsi carico, usare e custodire con diligenza i beni concessi in comodato d’uso,
* non cedere a terzi i beni, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e neppure in uso temporaneo,
* restituire il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all’uso o a malfunzionamento dovuto a cause accidentali, non riparabile e tempestivamente comunicato al DCCI,
* restituire i beni, previa richiesta scritta del DCCI con preavviso di tre mesi,
* permettere l’accesso agli incaricati del DCCI per le verifiche sullo stato d’uso e di conservazione dei beni,
* sostenere le spese degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessari, dando, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, preventiva comunicazione scritta al DCCI,
* a consegnare, entro tre giorni, al DCCI, in caso di furto o smarrimento, copia della relativa denuncia sporta all’autorità di pubblica sicurezza.

L’inadempimento totale o parziale di una delle obbligazioni sopra previste comporterà l’automatica risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 1456 cc e l’immediata restituzione dei beni al DCCI.

Il comodatario si obbliga, altresì, a sostenere le spese che dovessero rendersi necessarie per il ripristino dei beni, che al momento della restituzione risultassero danneggiati e/o non funzionanti (con l’esclusione di quanto sia non più disponibile o non più funzionante in quanto soggetto a normale usura o consumo).

**Art. 9 Disciplina comodato d’uso gratuito**

Per quanto non disciplinato dagli articoli del presente accordo, il comodato d’uso, di cui trattasi, è disciplinato dalle norme del codice civile.

**Art. 10 Trattamento dati**

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e, per quanto attiene ad eventuali vincoli di riservatezza, agli accordi sottoscritti caso per caso per le attività svolte in collaborazione.

**Art. 11 Proprietà dei risultati della ricerca in collaborazione e pubblicazioni**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno oggetto di successivo specifico accordo tra le parti, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

**Art. 12 Promozione dell’attività in collaborazione e utilizzo del logo**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

**Art. 13 Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

**Art. 14 Perfezionamento, registrazione e bollo**

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per l’Ente/Società all’indirizzo pec: \_\_\_\_\_\_\_

per il Dipartimento all’indirizzo pec : [dcci@pec.unipi.it](mailto:dcci@pec.unipi.it)

L’imposta di bollo è a carico dell’Ente/Società \_\_\_\_ ed è assolta con la seguente modalità\_\_\_\_

oppure

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale da DCCI per un importo complessivo di € \_\_\_\_ con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7/6/2016 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente, ai sensi dell’art. 3 tariffa parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986.

|  |  |
| --- | --- |
| Per il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale  Università di Pisa  f.to digitalmente  Il Direttore  Prof. | Per l’ENTE/SOCIETA’\_\_\_\_\_  f.to digitalmente  Il Direttore  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |